

spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato.

“ Non sono soggetti al pagamento di questa tassa gli spiriti destinati a rialzare la forza alcoolica naturale dei vini, secondo le disposizioni che fossero stabilite per legge. ”

“ Art. 4. Durante l'esercizio finanziario 1888-89 la tassa di vendita sarà riscossa nella misura di centesimi 60 per ogni ettolitro e per grado. Trascorso questo termine, e in vista de' risultati dell'applicazione della legge, per decreto reale, potrà essere autorizzato l'aumento fino al limite stabilito dall'articolo precedente. ”

Debbo ora avvertire la Camera che all'articolo 5 stampato del disegno di legge è stato sostituito il seguente proposto dalla onorevole Commissione:

“ Il pagamento della tassa di vendita per gli spiriti destinati al consumo ha luogo:

a) All'uscita dalla dogana, dai depositi doganali propriamente detti o da quelli assimilati;

b) All'uscita dalle fabbriche di prima e seconda categoria;

c) All'uscita dello spirito dagli opifici di rettificazione.

“ La tassa di vendita sarà accertata direttamente in tutte le fabbriche.

“ Il Governo è autorizzato a stabilire per decreto reale le norme per l'accertamento e per la vigilanza.

“ Come per gli spiriti così per i vini liquorosi, per le bevande alcoliche, e per gli altri prodotti contenenti spiriti importati dall'estero, la tassa di vendita sarà riscossa insieme al dazio di confine ed alla sovratassa di fabbricazione. ”

**Magliani, ministro delle finanze.** Questa nuova dizione è stata concordata tra ministro e Commissione, tenendo conto degli emendamenti degli onorevoli Colombo e Faina.

**Presidente.** Onorevole Colombo, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Colombo.** Tanto io che l'onorevole Faina accettiamo l'articolo 5 come ora è proposto.

**Presidente.** Gli onorevoli Simeoni, Della Rocca, Curati e Flauti avevano pure presentato un emendamento.

**Magliani, ministro delle finanze.** Questo pure cade col nuovo articolo.

**Della Rocca.** Essendo stato accettato e compreso nella nuova dizione, non ho altro da dire.

**Presidente.** Allora rileggo l'articolo.

(Vedi sopra).

**Saporito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Saporito.

**Saporito.** Sono dolentissimo che l'onorevole ministro abbia accettato l'articolo 5 così concepito cioè di doversi sottoporre le distillari e agrarie all'accertamento diretto. Si era anco fatto credere che le spese di vigilanza sarebbero andate a carico del Governo...

**Berti Domenico.** Ci sono.

**Saporito.** Ma non qui in questo articolo.

Io non ripeto tutte le ragioni che ho detto e che l'onorevole ministro conosce. Dico solamente che non vi è ragione alcuna per questa modificazione. Perché la tassa di fabbricazione si accerta con abbonamento, e questa tassa di vendita, che non è che una sovratassa di fabbricazione si dovrebbe accertare direttamente per le distillerie agrarie?

Il provvedimento che si propone non è per nulla giustificato. Si parla di contrabbando. Ma l'onorevole Prinetti ed altri oratori hanno fatto rilevare che il contrabbando si fa dall'estero. C'era il contrabbando che si faceva all'interno, ed era l'effetto delle frodi che si facevano da quelle distillerie che avevano il diritto di distillare in franchigia. Ma queste distillerie le abbiamo soppresso. Perché ora peggiorare la posizione delle fabbriche di seconda categoria che non hanno carattere industriale? Non c'è ragione, non c'è motivo. Il contrabbando è un vero pretesto. Diciamo le cose come sono. Si cerca di uccidere le fabbriche di seconda categoria che non hanno carattere industriale, per favorire le fabbriche che hanno carattere industriale. Si vuol sacrificare l'agricoltura all'industria come sempre.

Eppoi questa disposizione è stata solamente proposta d'accordo fra il relatore e l'onorevole ministro; non credo che la Commissione composta di 18 membri si sia riunita per deliberare.

La Commissione non sarebbe venuta a questo provvedimento. Ho perciò maggiormente il diritto di sospettare che il relatore ed il ministro vogliano uccidere le fabbriche che non hanno carattere industriale, per favorire quelle che hanno carattere industriale. Non si può giustificare altrimenti il provvedimento.

Il contrabbando in Sicilia si fa dalla parte del mare, e l'onorevole ministro e i suoi impiegati devono conoscerlo. Nelle provincie venete si fa dalla parte dell'Austria. Nella Lombardia si fa dalla parte della Svizzera. Perché si va cercando il contrabbando che si fa dalle piccole distillerie agrarie che non esistono?